



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 36 del 05/03/2008

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 156

Art. 9 e 10 della Legge n. 475 del 02/04/1968 – Sede farmaceutica unica vacante nel Comune di Sanarica (le) ASL Lecce da assegnare in prelazione.

L'Assessore alle politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata, dal Responsabile della P.O. dell'ufficio assistenza farmaceutica n. 3, dai Dirigente dell'ufficio stesso e confermata dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

Con Delibera di Giunta regionale n. 271 del 07.03.2006, è stata approvata la revisione di pianta organica delle farmacie dei comuni compresi nel territorio della ASL Lecce (ex LE/2) per il biennio 2003/04, con successivo atto di G.R. n. 1589 del 23.10.2006, è stata approvata la rettifica alla D.G.R. n. 271/06.

Nei citati atti di approvazione della pianta organica delle farmacie della ASL Lecce, notificata al Comune di Sanarica (LE) in data 27.3.07, relativamente a detto comune è risultata vacante l'unica sede farmaceutica comunale esistente.

Il Sindaco del Comune di Sanarica (LE) in data 14.05.2007 ha trasmesso la delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 11.05.2007 con la quale si chiede, ai sensi degli art. 9 e 10 della Legge 475/68 e successive modificazioni, di esercitare il diritto di prelazione per l'assunzione della gestione della sede farmaceutica in questione.

In considerazione di quanto disposto dalla normativa vigente in materia, si ritiene opportuno accogliere la richiesta del Comune di Sanarica (LE) di esercitare il diritto di prelazione per la sede farmaceutica unica vacante, precisando che lo stesso, ai sensi della L.R. n. 40 del 31.12.2007, dovrà avviare le procedure, di cui all'art. 10, commi 3 e 4, della legge 2 aprile 1968 n. 475, entro 180 giorni dalla notifica del presente atto, e le stesse dovranno concludersi entro 365 giorni, pena la decadenza dall'esercizio farmaceutico. Il mancato rispetto dei termini sopra precisati è motivo di decadenza dal diritto di prelazione del Comune.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale".

Il Dirigente Ufficio Assistenza farmaceutica Pietro Leoci

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dall'art. 4 comma 4 della L.R. n.7/97,

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore.
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte Responsabile della P.O. dell'ufficio Assistenza farmaceutica n.3, dal Dirigente dell'Ufficio Farmaceutico e dal Dirigente del Settore.
- A voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa esposte, che qui si intendono condivise:

di concedere, ai sensi dell'art. 9 e 10 della L. 475/68, al Comune di Sanarica (LE), ASL provincia di Lecce, l'esercizio del diritto di prelazione sull'unica sede farmaceutica comunale vacante

di disporre che il Comune di Sanarica (LE), dovrà attivare le procedure, di cui all'art. 10 della legge n. 475/68 e s.m.i., per la gestione dell'esercizio farmaceutico in questione, e secondo quanto disposto dall'art.3, comma 42, della L.R. n. 40 del 31.12.2007.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6 lettera H della legge regionale n.13 del 12.4.94

di provvedere, a cura del Settore ATP, alla notifica del presente provvedimento alla ASL della provincia di Lecce competente territorialmente, ed al Comune di Sanarica (LE)

Il Segretario

Dr. Romano Donno

Il Presidente

On. Nichi Vendola